

**ARCI CONCORDIA SBANDATI A.P.S.**  
Vicolo del Solitario 7 – 60122 ANCONA

## **STATUTO**

**adottato dall'Assemblea dei soci del 22 settembre 2019  
all'entrata in vigore del D.Lgs. 3/7/2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore)**



# ARCI **CONCORDIA SBANDATI** A.P.S.”

Vicolo del Solitario 7 – 60122 ANCONA

## STATUTO

- Art. 1 – Costituzione
- Art. 2 – Finalità
- Art. 3 – Attività
- Art. 4 – Volontari
- Art. 5 – Soci/e
- Art. 6 – Ammissione dei//delle nuovi/e soci/e
- Art. 7 – Diritti dei/delle soci/e
- Art. 8 – Doveri dei/delle soci/e
- Art. 9 – Decadenza dei/delle soci/e
- Art. 10 – Azione disciplinare
- Art. 11 – Patrimonio sociale
- Art. 12 – Fonti di finanziamento
- Art. 13 – Bilancio di esercizio
- Art. 14 – Fondo di riserva
- Art. 15 – Organi dell’Associazione
- Art. 16 – Assemblea dei soci
- Art. 17 – Assemblea straordinaria
- Art. 18 – Validità dell’Assemblea
- Art. 19 – Maggioranza qualificata
- Art. 20 – Attribuzioni e svolgimento dell’Assemblea
- Art. 21 – Consiglio Direttivo
- Art. 22 – Attività di supporto al Consiglio Direttivo
- Art. 23 – Organizzazione del Consiglio Direttivo
- Art. 24 – Attribuzioni del Consiglio Direttivo
- Art. 25 – Sedute del Consiglio Direttivo
- Art. 26 – Funzionamento del Consiglio Direttivo
- Art. 27 – Collegio dei Sindaci Revisori
- Art. 28 – Scioglimento dell’Associazione
- Art. 29 – Disposizioni finali

*Lu*



# Statuto "ARCI CONCORDIA SBANDATI APS"

## Articolo 1 - Costituzione

È costituita l'Associazione di Promozione Sociale, ai sensi del Codice del Terzo Settore (D.Lgs 117/2017, di seguito indicato come CTS) e ss.mm.ii, e delle norme del Codice civile in tema di associazioni, "ARCI Concordia Sbandati APS" (denominata Associazione nel presente testo) con sede legale in Ancona, 60122 Vicolo del Solitario 7.

Tale associazione è la naturale evoluzione dell'Associazione denominata "Circolo Concordia Sbandati" costituita nell'anno 1911 e da allora operante nella stessa attuale sede sociale.

Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune deliberato dall'Assemblea dei soci non comporta modifica statutaria, fermo restando l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

L'Associazione è un Ente del Terzo Settore (ETS) e centro di vita associativa, autonomo, pluralista, apartitico, a carattere volontario, democratico e antifascista ed ha durata illimitata; non persegue finalità di lucro e non è pertanto consentita la distribuzione anche indiretta di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Condividendone le finalità, aderisce all'associazione e rete associativa nazionale "ARCI aps", adottandone la tessera nazionale quale tessera sociale.

## Articolo 2 - Finalità

Scopo principale dell'Associazione è quello di promuovere socialità, mutualismo, partecipazione e sviluppo del senso di comunità, e contribuire alla crescita culturale e civile dei propri soci e dell'intera comunità.

Sono finalità dell'associazione:

- la promozione del benessere delle persone e il riconoscimento del diritto alla felicità;
- la promozione della cultura, delle sue forme espressive, della creatività e delle attitudini creative;
- la promozione e l'ampliamento dei luoghi e delle occasioni ludiche, di socialità, sportive e ricreative;
- il riconoscimento dei diritti culturali, la promozione dell'accesso alla conoscenza, al sapere, all'educazione, alla cultura, all'uso delle nuove tecnologie della comunicazione, la promozione dell'inclusione digitale;
- la promozione e la tutela dei diritti delle persone anziane, nonché di percorsi finalizzati a sostenere l'invecchiamento attivo;
- la promozione del volontariato inteso come partecipazione democratica alle azioni di solidarietà, di cooperazione e di cittadinanza;
- l'educazione alla responsabilità civile ed alla cittadinanza.



### Articolo 3 - Attività

L'Associazione persegue le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui all'art.2 mediante lo svolgimento in favore dei propri associati e associate, di loro familiari o di terzi, delle attività di interesse generale di cui all'art.5, comma 1, lettere i) e k), del CTS:

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato;
- organizzazione e gestione di attività turistiche e di interesse sociale e culturale.

Per il perseguimento dello scopo sociale l'Associazione, compatibilmente con le attività di interesse generale elencate, potrà svolgere le seguenti attività specifiche:

- promuovere e/o gestire attività di carattere sociale ludiche, culturali, artistiche, sportive e ricreative, contribuendo alla crescita culturale e civile dei/delle propri/e soci/e e dei terzi;
- favorire attività educative e formative al fine di contrastare ogni forma di esclusione sociale. migliorare la qualità della vita, diffondere la cultura e la pratica della solidarietà;
- organizzare e promuovere eventi culturali, concerti, rassegne di film e documentari, spettacoli in genere;
- organizzare e/o partecipare a manifestazioni sportive, sociali e culturali in genere, in sia in ambiti pubblici che privati;
- promuovere, organizzare e partecipare a dibattiti, concorsi, conferenze, corsi di aggiornamento e approfondimento e ogni altra attività funzionale al conseguimento degli scopi sociali;
- organizzare gite sociali ed escursioni come forma di approfondimento e arricchimento della conoscenza tra le persone e dei territori;
- mettere a disposizione dei cittadini spazi che possano favorire l'auto-organizzazione e il confronto;
- partecipare ad iniziative e a bandi finalizzati al reperimento delle risorse necessarie alla realizzazione delle finalità sociali;
- realizzare partnership e/o collaborazioni con enti pubblici e privati, associazioni e imprese;
- svolgere qualsiasi altra attività lecita e funzionale al raggiungimento degli scopi sociali.

In generale sono potenziali settori di intervento dell'Associazione, ove compatibili, le attività di cui all'art. 5 del CTS e s.m.i.

L'Associazione può inoltre svolgere attività di somministrazione ai/alle soci/e di alimenti e bevande quale momento ricreativo e di socialità, complementare e strumentale all'attuazione degli scopi istituzionali e delle attività di interesse generale, come previsto dall'art. 85, c. 4, del CTS.

L'Associazione può esercitare, ai sensi dell'art. 6 del CTS, attività diverse da quelle di cui al presente articolo, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, come individuate dal Consiglio Direttivo, nonché attività di raccolta di fondi ai sensi dell'art. 7 del medesimo decreto.

#### **Articolo 4 – Volontari**

L'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il/la volontario/a è socio/a o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

L'Associazione provvede ad istituire apposito registro ove iscrivere i/le volontari/e che svolgono la propria attività in maniera non occasionale.

L'Associazione può inoltre avvalersi, in caso di particolare necessità, per lo svolgimento di attività di interesse generale ed il perseguimento delle finalità, di prestazioni di lavoro dipendente, autonomo o di altra natura, anche ricorrendo ai/alle propri/e associati/e, secondo i limiti e le modalità stabiliti dalla normativa vigente.

#### **Articolo 5 – Soci/e**

Il numero dei/delle soci/e è illimitato e non può essere inferiore al numero minimo previsto dall'art. 35 c. 1 del CTS. Può diventare socio/a chiunque approvi le finalità dell'Associazione, si riconosca nel presente Statuto e abbia compiuto il diciottesimo anno di età, indipendentemente dalle proprie condizioni economiche, identità sessuale, nazionalità, appartenenza etnica e religiosa.

I minori di anni diciotto possono assumere il titolo di socio/a solo previo consenso del genitore o di chi ne esercita la responsabilità genitoriale.

Agli/alle aspiranti soci/e sono richiesti l'accettazione e l'osservanza dello statuto, dei regolamenti e delle delibere dell'Associazione, nonché il rispetto delle regole di civile convivenza.

Lo status di socio/a, una volta acquisito, ha carattere permanente, e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo art. 9: non sono ammesse iscrizioni che violino tale principio, condizionate da criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

#### **Articolo 6 – Ammissione dei/delle nuovi/e soci/e**

Gli aspiranti soci presentano apposita domanda al Consiglio Direttivo, indicando il proprio nome, cognome, indirizzo, luogo e data di nascita unitamente all'attestazione di accettazione dello Statuto e dell'impegno alla osservanza dello stesso, dei regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi sociali: la domanda contiene anche l'impegno alla partecipazione attiva alla vita sociale.

Il Consiglio Direttivo esamina le domande di ammissione e si esprime in merito all'accettazione entro un massimo di trenta giorni dalla richiesta, verificando che gli aspiranti soci siano in possesso dei requisiti previsti. Qualora la domanda sia accolta, la comunicazione di accettazione è assolta con la consegna della tessera sociale di ARCI APS al nuovo socio e l'annotazione nel Libro dei soci.

In caso di rigetto motivato della domanda da parte del Consiglio Direttivo, comunicato entro



il termine di cui al primo comma o di assenza di comunicazioni entro lo stesso termine, l'interessato ha facoltà di presentare ricorso al Presidente entro trenta giorni dalla comunicazione del rigetto ovvero dalla scadenza dei termini di cui al primo comma: in merito al ricorso si pronuncia in via definitiva l'Assemblea dei soci nella sua prima convocazione

## **Articolo 7 – Diritti dei/delle soci/e**

L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti degli associati.

I/le soci/e hanno diritto a:

- frequentare la sede dell'Associazione e partecipare alle iniziative e alle manifestazioni promosse dall'Associazione;
- partecipare all'Assemblea dei soci per discutere e votare sulle questioni riguardanti l'Associazione e concorrere all'elaborazione del programma;
- eleggere ed essere eletti/e componenti degli organismi dirigenti, di garanzia e di controllo;
- discutere e approvare i rendiconti;
- esaminare i libri sociali e gli atti dell'Associazione, secondo le modalità di cui al successivo art. 20;
- formulare proposte al Consiglio Direttivo;
- approvare le modifiche allo statuto e adottare o modificare i regolamenti.

## **Articolo 8 – Doveri dei soci/e**

Il/la socio/a è tenuto/a a:

- rispettare lo statuto, i regolamenti, le delibere degli organi sociali;
- versare alle scadenze stabilite le quote sociali decise dagli organismi dirigenti;
- mantenere un'irreprensibile condotta civile e morale nella partecipazione alle attività dell'Associazione e nella frequentazione della sede sociale, improntata al rispetto verso gli/le altri/e soci/e e verso gli organismi sociali nonché verso il buon nome dell'Associazione, le sue strutture e le sue attrezzature;
- rimettere la risoluzione di eventuali controversie interne al giudizio degli organismi di garanzia dell'Associazione o, in mancanza, all'Assemblea dei soci;
- osservare le regole dettate dalle Associazioni nazionali, dalle Federazioni, dagli Enti e dagli organismi ai quali l'Associazione aderisce o è affiliata.

La quota sociale rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico dell'Associazione, non costituisce pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, non è in nessun caso rivalutabile, rimborsabile o trasmissibile.

## **Articolo 9 – Decadenza dei/le soci/e**

La qualifica di socio/a si perde per:

- decesso;
- scioglimento dell'Associazione;
- mancato pagamento della quota associativa annuale;
- dimissioni, presentate per iscritto al Consiglio Direttivo;

- rifiuto motivato del rinnovo della tessera sociale da parte del Consiglio Direttivo;
- espulsione o radiazione.

## **Articolo 10 – Azione disciplinare**

Il Consiglio Direttivo ha facoltà di intraprendere azione disciplinare nei confronti del/della socio/a in caso di:

- inosservanza delle disposizioni dello statuto, di eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli organi sociali;
- denigrazione dell'Associazione, dei suoi organi sociali, dei/delle suoi/sue soci/e;
- condotta tesa a ostacolare il buon andamento della vita dell'Associazione, frenandone lo sviluppo e perseguendone lo scioglimento;
- provocazione di gravi disordini durante le assemblee;
- appropriazione indebita dei fondi sociali, atti, documenti od altro di proprietà dell'Associazione;
- condotta suscettibile di arrecare in qualunque modo danni morali o materiali all'Associazione, ai locali ed alle attrezzature di sua pertinenza, fatto sempre salvo l'obbligo di risarcimento in caso di dolo;
- condotta suscettibile di provocare danni morali o materiali ad altro/a socio/a ovvero a terzi in occasioni comunque connesse alla vita associativa, ovvero adozione di condotte che manifestino evidente incompatibilità con i valori sociali espressi all'art.2 del presente statuto.

Il procedimento disciplinare è avviato portando a conoscenza dell'interessato/a, mediante nota scritta, le contestazioni avanzate; entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento, il/la socio/a presenta a difesa le proprie controdeduzioni.

Il Consiglio adotta quindi il provvedimento disciplinare, graduato secondo la gravità dell'infrazione contestata: richiamo scritto, sospensione temporanea, rifiuto del rinnovo della tessera sociale, espulsione o radiazione.

Contro il provvedimento disciplinare è ammesso il ricorso, entro 30 (trenta) giorni, al Presidente, che lo pone all'ordine del giorno della prima Assemblea dei soci utile, che decide in via definitiva; in attesa del pronunciamento dell'Assemblea, il Presidente ha facoltà di richiedere apposito parere sul caso in esame al Collegio dei Garanti del livello sovraordinato dell'Associazione ARCI APS.

## **Articolo 11 – Patrimonio sociale**

Il patrimonio sociale dell'Associazione è indivisibile e destinato unicamente, stabilmente e integralmente a supportare il perseguimento delle finalità sociali.

Esso è costituito da:

- beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione;
- eccedenze degli esercizi annuali;
- erogazioni liberali vincolate, donazioni, lasciti;
- fondo di riserva;
- partecipazioni societarie e investimenti in strumenti finanziari diversi.

*Luca*

Il patrimonio sociale, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

## **Articolo 12 – Fonti di finanziamento**

Costituiscono fonte di finanziamento dell'Associazione:

- le quote annuali di adesione e tesseramento dei/delle soci/e;
- i proventi derivanti dalla gestione economica del patrimonio;
- i proventi derivanti dalla gestione di attività, servizi, iniziative e progetti;
- i contributi pubblici e privati;
- le erogazioni liberali;
- i proventi derivanti dalla raccolta di fondi;
- altre entrate non sopra specificate.

## **Articolo 13 – Bilancio di esercizio**

L'esercizio sociale coincide con l'anno solare.

Il bilancio di esercizio, redatto dal Consiglio Direttivo ai sensi dell'art. 13 del CTS, è approvato dall'Assemblea entro il 30 aprile dell'anno successivo, salvo sia comprovato un impedimento derivante da particolari necessità.

Entro lo stesso termine l'Assemblea approva la previsione e programmazione economica dell'anno sociale in corso, su proposta del Consiglio Direttivo, con attinenza alla formulazione delle linee generali di attività dell'Associazione.

## **Articolo 14 – Fondo di riserva**

Sono previsti la costituzione e l'incremento del fondo di riserva, il cui utilizzo vincolato alla decisione dell'Assemblea dei soci.

Il residuo attivo di ogni esercizio è devoluto in parte al fondo di riserva, e in parte tenuto a disposizione per iniziative consone alle finalità di cui all'art. 2 e per nuovi impianti o attrezzature.

## **Articolo 15 – Organi dell'Associazione**

Sono organi di direzione dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo.

È organismo di garanzia e controllo il Collegio dei Sindaci Revisori.

Le cariche elettive sono gratuite.

Gli organismi durano in carica 3 (tre) anni ed i componenti sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo può attivare per le convocazioni degli organi sociali modalità di partecipazione mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

#### **Articolo 16 – Assemblea dei soci**

Partecipano all'Assemblea i/le soci/e iscritti/e da almeno 3 (tre) mesi nel Libro dei soci e abbiano provveduto al versamento della quota sociale almeno 5 (cinque) giorni prima della data di svolgimento dell'Assemblea stessa.

L'Assemblea è ordinariamente convocata a cura del Consiglio Direttivo per tramite di avviso scritto, contenente la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, da esporsi in bacheca e da inviare ai/alle soci/e per tramite di posta elettronica o posta ordinaria almeno 15 (quindici) giorni prima della seduta.

#### **Articolo 17 – Assemblea straordinaria**

L'Assemblea dei soci può essere convocata in via straordinaria dal Consiglio Direttivo o dal Presidente per motivi che esulano dall'ordinaria amministrazione, nei casi previsti dai successivi artt. 19 e 28, ed ogni qual volta ne faccia richiesta motivata il Collegio dei Sindaci Revisori o almeno un quinto dei soci aventi diritto di voto.

L'Assemblea si tiene, in tali casi, entro 30 (trenta) giorni dalla data in cui è stata richiesta e delibera sugli argomenti che hanno motivato la convocazione.

#### **Articolo 18 – Validità dell'Assemblea**

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei/delle soci/e aventi diritto di voto; in seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti.

L'Assemblea delibera sulle questioni poste all'ordine del giorno a maggioranza dei voti dei presenti, salvo le eccezioni di cui all'art. 19.

Il voto è personale; ciascun socio può rappresentare solo un altro socio, se da questi delegato in forma scritta firmata in originale; la delega è presentata al Presidente dell'Assemblea e trattenuta agli atti.

#### **Articolo 19 – Maggioranza qualificata**

Per deliberare sulle modifiche da apportare allo Statuto o al Regolamento proposte dal Consiglio Direttivo o da almeno 1/5 (un quinto) dei soci, è richiesta la presenza di almeno 1/3 (un terzo) dei soci con diritto di voto ed il voto favorevole di almeno 3/5 (tre quinti) dei partecipanti.



Per le delibere di modifiche consistenti nel recepimento di intervenute novità normative vincolanti è sufficiente, in seconda convocazione, la maggioranza degli intervenuti.

Per le delibere di trasformazione, fusione o scissione è richiesta la presenza della maggioranza assoluta dei soci aventi diritto di voto, ed il voto favorevole di 4/5 (quattro quinti) dei presenti.

Per le delibere riguardanti lo scioglimento dell'Associazione, valgono le norme di cui all'art. 28.

## **Articolo 20 – Attribuzioni e svolgimento dell'Assemblea**

L'Assemblea dei soci:

- a) elegge e revoca i componenti degli organi sociali;
- b) al termine del mandato discute la relazione del Consiglio Direttivo uscente e l'indirizzo programmatico del nuovo mandato;
- c) elegge una commissione elettorale, composta da almeno tre soci/e, che organizza e controlla lo svolgimento delle elezioni e proceda allo scrutinio delle schede;
- d) nomina e revoca, nei casi previsti dalla legge, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- e) approva il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale;
- f) approva la previsione e programmazione economica dell'anno in corso;
- g) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- h) delibera sulle modificazioni dello statuto;
- i) adotta i regolamenti interni;
- j) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- k) delibera su tutte le questioni attinenti la gestione sociale;
- l) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge o dal presente Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea è presieduta dal/dalla Presidente dell'Associazione o da un/una socio/a eletto/a dall'Assemblea stessa. Il/la Presidente chiama, con il consenso dell'Assemblea, un/una socio/a ad assolvere le funzioni di Segretario verbalizzante.

Le votazioni si tengono per alzata di mano, a meno che almeno 1/10 (un decimo) dei soci con diritto di voto presenti richieda che si tengano a scrutinio segreto.

L'elezione degli organi sociali avviene per votazione a scrutinio segreto, secondo le modalità di cui al successivo art. 21.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

Le deliberazioni assembleari sono riportate nel libro dei verbali a cura del Segretario che le sottoscrive insieme con il Presidente. Il verbale e i suoi allegati sono esposti all'interno della sede sociale durante i quindici giorni successivi alla loro formazione e restano successivamente agli atti a disposizione dei/delle soci/e per la consultazione.

La richiesta di consultazione del libro dei verbali, e degli altri libri sociali, è presentata in forma scritta al Presidente.

Entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta il Consiglio Direttivo autorizza o nega la consultazione che, se autorizzata, avviene esclusivamente presso la sede dell'Associazione e in presenza del Presidente o del Segretario; contro il diniego di accesso è ammesso ricorso all'Assemblea dei soci.

## **Articolo 21 – Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea dei soci, ed è composto da almeno 5 (cinque) consiglieri eletti fra i soci/e.

I componenti del Consiglio Direttivo non devono trovarsi in nessuna delle condizioni di incompatibilità previste dall'art. 2382 del Codice Civile (cause di ineleggibilità e di decadenza).

Le elezioni per il rinnovo delle cariche sociali sono indette dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno due mesi prima della scadenza del mandato: a tal fine è convocata apposita Assemblea, ai sensi del precedente art. 6.

L'Assemblea:

- elegge la Commissione elettorale, composta a termini di Statuto di almeno 3 (tre) componenti, per i quali opera l'incompatibilità con la candidatura alle elezioni;
- fissa le date di svolgimento delle elezioni;
- fissa la data di scadenza per la presentazione delle liste dei candidati.

La Commissione elettorale presiede alle elezioni, controlla l'elenco dei soci/e con diritto di voto, predispone le schede elettorali, ammette alle votazioni le liste presentate entro il termine stabilito dall'Assemblea, procede allo scrutinio dei voti.

Per il rinnovo del Consiglio Direttivo sono ammesse alle votazioni le liste, composte di un numero di candidati almeno pari al numero dei componenti del Consiglio Direttivo, presentate alla Commissione corredate di un programma sottoscritto da almeno 10 (dieci) soci.

I programmi delle liste ammesse sono portati a conoscenza dei votanti, con i mezzi ritenuti da ciascuna lista più efficaci, entro il termine di almeno dieci giorni prima della data stabilita per le votazioni.

Le votazioni si effettuano secondo le seguenti modalità:

- possono essere oggetto di voto solo i candidati presenti nelle liste ammesse;
- può essere espresso un numero di preferenze, tra i candidati presenti nella lista votata, pari al numero dei componenti del Consiglio;
- al termine della consultazione la Commissione elettorale redige apposito verbale con i risultati dello scrutinio dei voti e consegna al Consiglio Direttivo, in plico sigillato, il materiale elettorale;
- il Consiglio Direttivo rende noto i risultati ai soci e alla Rete Associativa di appartenenza
- il Presidente del Consiglio Direttivo uscente convoca la prima seduta del nuovo Consiglio per gli adempimenti statuari.



## **Articolo 22 – Attività di supporto al Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo nell'ambito delle proprie funzioni può avvalersi, per compiti operativi o di consulenza, di commissioni di lavoro da esso nominate, nonché dell'attività volontaria di cittadini/e non soci/e, in grado di contribuire alla realizzazione di specifici programmi, ovvero costituire, quando ritenuto indispensabile, specifici rapporti professionali, secondo quanto previsto dall'art. 4, nei limiti delle previsioni economiche approvate dall'Assemblea.

## **Articolo 23 – Organizzazione del Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno:

- il Presidente, che ha la rappresentanza legale e la firma dell'Associazione e la rappresenta anche verso i terzi; convoca e presiede il Consiglio; può, in casi di urgenza, assumere provvedimenti di normale competenza del Consiglio Direttivo, da sottoporre a ratifica nel primo Consiglio utile;
- il Vicepresidente, che coadiuva il Presidente e, in caso di assenza o impedimento di questi, ne assume le mansioni;
- il Segretario, che cura gli aspetti amministrativi dell'Associazione, redige i verbali delle sedute del Consiglio e li sottoscrive con il Presidente.

In caso di dimissioni, decesso o decadenza di Presidente, Vicepresidente, Segretario, il Consiglio Direttivo elegge un nuovo incaricato all'interno dei propri componenti in carica e, se necessario, provvede alla reintegrazione di un componente del Consiglio secondo le norme stabilite al successivo art. 26.

Il Consiglio può attribuire ai suoi componenti altre funzioni attinenti a specifiche esigenze legate alle attività dell'Associazione.

## **Articolo 24 – Attribuzioni del Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo:

- a) convoca l'Assemblea dei soci;
- b) esegue le delibere dell'Assemblea;
- c) formula i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- d) predispose il bilancio di esercizio, formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'Associazione, corredato della relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'Associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Nei limiti previsti dall'art. 13 c. 2 del CTS, il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa;
- e) predispose l'eventuale bilancio sociale secondo le modalità e nei casi previsti dall'art. 14 del CTS;
- f) individua le attività diverse di cui all'articolo 6 del CTS da svolgere in armonia con le finalità sociali e ne documenta il carattere secondario e strumentale secondo quanto previsto dall'art. 13 c. 6 del CTS nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio;
- g) predispose gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e programmazione

- economica dell'anno sociale;
- h) predispone i regolamenti da sottoporre alla deliberazione dell'Assemblea;
  - i) delibera sulle modalità di gestione del tesseramento, all'interno delle linee guida definite dall'Assemblea;
  - j) delibera circa l'ammissione dei/delle soci/e;
  - k) delibera circa i provvedimenti disciplinari nei confronti dei/delle soci/e;
  - l) provvede all'ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione e, all'interno delle linee guida espresse dall'Assemblea, adotta i provvedimenti necessari a garantire il buon andamento dell'Associazione stessa;
  - m) adotta gli atti e stipula i contratti inerenti alle attività sociali;
  - n) cura la gestione dei beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione o ad essa affidati a qualsiasi titolo;
  - o) decide le modalità di partecipazione dell'Associazione alle attività organizzate da altre associazioni ed enti, se compatibili con i principi ispiratori del presente Statuto, e le modalità di ammissione di altri enti ed associazioni alle proprie attività;
  - p) presenta all'Assemblea, alla scadenza del proprio mandato, una relazione complessiva sull'attività svolta.

### **Articolo 25 – Sedute del Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo si riunisce di norma una volta al mese, e straordinariamente quando ne facciano richiesta almeno 1/3 (un terzo) dei/delle Consiglieri/e.

Le sedute possono essere programmate in giorni prestabiliti e fissi, nel qual caso non occorre formale convocazione, o essere convocate mediante apposito avviso del Presidente: in ogni caso il Presidente comunica con congruo anticipo l'Ordine del Giorno.

Il Consiglio Direttivo non formalmente convocato delibera nel pieno delle sue funzioni in presenza della totalità dei Consiglieri.

Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei/delle Consiglieri/e, e le delibere sono approvate a maggioranza assoluta dei presenti.

Le votazioni sono espresse in maniera palese, a meno che anche un solo Consigliere richieda lo scrutinio segreto.

La parità di voti comporta la reiezione della proposta.

Delle deliberazioni è redatto verbale a cura del Segretario, che lo sottoscrive insieme con il Presidente. Il verbale è conservato nel libro verbali del Consiglio Direttivo e rimane a disposizione dei soci che richiedano di consultarlo, con le modalità previste dall'art. 20.

### **Articolo 26 – Funzionamento del Consiglio Direttivo**

I Consiglieri sono tenuti a partecipare attivamente alle riunioni, sia ordinarie che straordinarie: il Consigliere ingiustificatamente assente per tre riunioni consecutive – e in ogni caso dopo sei mesi di assenza – decade dalla carica.

Nella prima convocazione utile, il Consiglio Direttivo prende atto della decadenza.

È facoltà del/della Consigliere/a rassegnare le dimissioni dal proprio incarico mediante formulazione all'interno della riunione del Consiglio e annotazione nel verbale della seduta; se presentate fuori dalla riunione del Consiglio, le dimissioni sono comunicate in forma scritta al Presidente e dallo stesso riportata all'interno della successiva riunione del Consiglio.

Il/la Consigliere/a decaduto/a o dimissionario/a è sostituito/a, dal socio risultato primo escluso all'atto dell'elezione del Consiglio Direttivo. In caso di impossibilità, la prima Assemblea dei soci utile provvede a reintegrare i componenti del Consiglio decaduti; i nuovi eletti rimangono in carica fino alla naturale scadenza del Consiglio.

Nel caso in cui per dimissioni o altre cause decada dall'incarico la maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo, l'intero Consiglio decade.

Il Consiglio Direttivo può dimettersi quando ciò sia deliberato da almeno i 2/3 (due terzi) dei Consiglieri.

Il Consiglio decaduto o dimissionario è tenuto a convocare l'Assemblea indicando nuove elezioni entro trenta giorni.

#### **Articolo 27 – Collegio dei Sindaci Revisori**

Il Collegio dei Sindaci Revisori è l'organismo di garanzia e di controllo ai sensi dell'art. 30 del CTS.

Il Collegio è composto da 3 (tre) componenti, individuati dal Consiglio Direttivo uscente anche tra persone non aderenti all'Associazione: almeno uno dei componenti è scelto tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma secondo, del Codice Civile; gli altri componenti devono in ogni caso essere in possesso di idonee capacità tecniche, conoscenza dell'Associazione e moralità.

Le cariche di Consigliere e Sindaco revisore sono incompatibili; ai componenti del Collegio si applica l'articolo 2399 del Codice Civile (Cause d'ineleggibilità e di decadenza).

I candidati individuati sono sottoposti all'approvazione dell'Assemblea indetta per le elezioni di cui all'art. 21, che si esprime seduta stante con voto palese.

Il Collegio:

- vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 231/2001, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita il controllo contabile ed esprime il proprio parere sul bilancio predisposto dal Consiglio Direttivo;
- esercita i compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto riguardo alle disposizioni di cui agli artt. 5, 6, 7 e 8 del CTS;
- attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del CTS; il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio dei Sindaci.

I componenti del Collegio possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo: a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Delle deliberazioni del Collegio è redatto apposito verbale, conservato nel libro verbali del Collegio e posto a disposizione dei soci che richiedano di consultarlo con le modalità previste dall'art. 20.

### **Articolo 28 – Scioglimento dell'Associazione**

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 49 del CTS, la decisione motivata di scioglimento dell'Associazione è presa da almeno i 4/5 (quattro quinti) dei/delle presenti in un'Assemblea valida con la partecipazione della maggioranza assoluta dei/delle soci/e aventi diritto di voto.

Quando tale maggioranza non si riveli possibile nel corso di tre successive convocazioni assembleari, ricorrenti a distanza di almeno venti giorni, di cui l'ultima adeguatamente pubblicizzata a mezzo stampa, lo scioglimento può comunque essere deliberato a maggioranza dei presenti da un'Assemblea appositamente convocata.

In caso di scioglimento dell'Associazione il patrimonio, dedotte le passività, è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore aderenti ad ARCI APS, secondo le modalità stabilite da un collegio di liquidatori appositamente costituito, e in armonia con quanto disposto al riguardo dal CTS.

La stessa procedura si applica anche in caso di cancellazione dal RUNTS ai sensi dell'art.50 del CTS.

È esclusa, in ogni caso, qualunque ripartizione tra i soci del patrimonio residuo.

### **Articolo 29 – Disposizioni finali**

Per quanto non previsto dallo statuto o dal regolamento interno, decide l'Assemblea a norma dello statuto nazionale di "ARCI APS", del CTS, del Codice Civile e delle norme vigenti.

\*\*\*\*\*

*bu*

